

Pieve di Soligo, 22/12/2021

Informativa n. 20

OGGETTO: conversione in legge del DL 146/2021 “decreto Fisco-Lavoro” e altre novità

E' stato convertito in legge il 14/12/2021, il decreto legge in oggetto; la legge di conversione è stata pubblicata nella G.U. del 20/12/2021. Le principali novità sono le seguenti:

Proroga dell'esterometro al 30 giugno 2022

Viene prorogato l'esterometro (che doveva cessare con il 2021) fino alla comunicazione relativa al secondo trimestre 2022; ciò significa che le novità relative all'obbligo dell'integrazione telematica delle fatture di acquisto dall'estero¹ ed all'emissione elettronica dei dati delle fatture emesse verso l'estero² entreranno in vigore dal 01 luglio 2022. Fino a quella data, quindi, i dati relativi alle fatture di acquisto dall'estero (con la relativa integrazione dell'iva, se necessaria) potranno essere comunicati all'Agenzia Entrate sia utilizzando ancora il tracciato dell'esterometro sia, in alternativa, procedendo all'integrazione elettronica mediante il tracciato .xml della fattura elettronica³; la stessa facoltà riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse verso clienti esteri, che potrà essere effettuata sia mediante l'esterometro sia, in alternativa, mediante l'utilizzo del tracciato .xml della fattura elettronica. Riepiloghiamo le scadenze per l'invio dei prossimi esterometri:

- **31 gennaio 2022**, per l'invio dell'esterometro relativo alle operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- **2 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato)**, per l'invio dell'esterometro relativo alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2022;
- **22 agosto 2022** (il 20 agosto è sabato e tenendo conto dell'ulteriore differimento estivo), per l'invio dell'esterometro relativo alle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022.

Ricordiamo invece che le scadenze per l'invio, in alternativa all'esterometro, dei dati tramite tracciato .xml sono quelle indicate nelle nostre informative citate in nota, ovvero:

- per comunicare i dati delle fatture d'acquisto: il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura o all'esecuzione dell'operazione;
- per comunicare i dati delle fatture emesse: i normali termini di emissione delle fatture elettroniche (12 giorni per le fatture immediate ed entro il 15 del mese successivo per le fatture differite).

Divieto di fatturazione per le prestazioni sanitarie

Viene esteso anche al periodo di imposta 2022, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti⁴ tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera sanitaria (Ts). Se la prestazione sanitaria è resa nei confronti di persone fisiche, dovranno essere emesse solo fatture in formato cartaceo, trasmettendo i dati al sistema Ts.

Corrispettivi telematici e utilizzo di sistemi evoluti di incasso

Viene rinviata al 1° luglio 2022, la possibilità di assolvere all'obbligo di registrazione ed invio dei dati dei corrispettivi telematici giornalieri, attraverso l'utilizzo di sistemi evoluti di incasso, carte di debito e di

¹ Si veda la nostra informativa n. 16/2021

² Si veda la nostra informativa n. 18/2021

³ Utilizzando i tipi documento: TD17 per i servizi dall'estero, TD18 per gli acquisti intracomunitari e TD19 per acquisti di beni già presenti in Italia

⁴ Tra cui ricordiamo: medici chirurghi, odontoiatri, professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici), iscritti ai nuovi albi professionali in base al Dm Salute 13 marzo 2018 ed iscritti all'Albo dei Biologi.

credito e altre forme di pagamento elettronico, relativi ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Imposta comunale IMU: in caso di coniugi (non separati o divorziati) residenti in Comuni diversi, la detrazione IMU per l'abitazione principale vale per una sola delle abitazioni

Viene disposto che anche nell'ipotesi di residenze dei coniugi, differenti e situate in Comuni diversi, una delle due case, a scelta del contribuente, è esente da Imu. Tale principio valeva già, ma solo per due differenti abitazioni situate nello stesso Comune. Il nuovo disposto dovrà essere applicato a partire dall'IMU del 2022 e poi per i successivi anni; per le situazioni pregresse si deve ancora pronunciare la Corte Costituzionale.

Soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali: esclusi dal poter rilasciare il visto di conformità

Con la conversione del DL è stata soppressa la previsione per cui i soggetti iscritti solo nel Registro dei revisori legali, potevano essere abilitati al rilascio del visto di conformità in tema di cessione del credito o sconto in fatture dei bonus edilizi.

Introdotta la formazione obbligatoria del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro

Viene previsto l'obbligo di formazione anche del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; il datore di lavoro⁵ era infatti l'unica, fra le figure previste dal Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per la quale non era necessaria una formazione specifica, tranne nel caso in cui riunisse su di sé anche la funzione di RSPP. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dovrà adottare un accordo che definirà la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro

Al fine di monitorare e contrastare l'utilizzo improprio di questa tipologia di contratto di lavoro autonomo⁶, viene previsto che il committente debba preventivamente comunicare l'instaurazione del rapporto all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante una comunicazione simile a quella che già viene effettuata per il lavoro intermittente. La mancata o tardiva comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. La novità non riguarda le prestazioni occasionali in quanto il lavoro autonomo occasionale (interessato dalla nuova comunicazione all'Ispettorato del Lavoro), si differenzia dalle prestazioni occasionali (regolate invece dall'art. 54-bis del DL 50/2017) principalmente perché non ha caratteristica di subordinazione o di coordinamento, non ha limiti relativi all'importo del compenso (€ 5.000 è invece il tetto annuale per le prestazioni occasionali) e non viene gestito tramite i cosiddetti "voucher" o il "libretto famiglia".

⁵ In caso di ditte individuali, il datore di lavoro è il titolare della ditta (salvo specifiche deleghe); in caso di società il datore di lavoro:

- è l'amministratore unico
- se l'organo amministrativo è composto da un Consiglio di Amministrazione (oppure, in caso di società di persone, da tutti soci che sono anche amministratori), gli obblighi in materia di infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro sono assegnati in capo, indistintamente, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e quindi la responsabilità in tema di sicurezza è di tutto il Consiglio di Amministrazione, a meno che, con apposita delibera, la posizione venga delegata a un singolo consigliere. Ricordiamo che, nonostante sia stata effettuata la delega, in capo al Consiglio di Amministrazione rimane un generico dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega

⁶ previsto dall'art. 2222 del C.C.; esso si distingue per l'assenza di un coordinamento con l'attività del committente, la mancanza di un inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, l'episodicità dell'attività e la totale autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione.

ALTRE NOVITA'

Società di capitali (spa e srl) e dichiarazione di eventuali cause di ineleggibilità degli amministratori

Il D.Lgs. 183/2021⁷ ha disposto che la società deve acquisire, **prima della nomina degli amministratori**, una dichiarazione degli stessi, nella quale dichiarano di non avere cause di ineleggibilità come previste dall'art. 2382 del Codice civile, ovvero di **non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi**.

Operativamente quindi, prima di effettuare la nomina degli amministratori, le società di capitali dovranno chiedere ai soggetti che saranno nominati amministratori, la consegna della predetta dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità (che dovrà essere necessariamente in forma scritta); inoltre, nei verbali di assemblea che dispongono la nomina (o la sostituzione) degli amministratori delle società di capitali, sarà necessario inserire la dichiarazione di assenza delle cause di ineleggibilità e di interdizioni dall'ufficio di amministratore, resa da ognuno dei soggetti prima dell'accettazione dell'incarico

La nuova disposizione entra in vigore con decorrenza dal 14.12.2021.

Cessione dei prodotti agro-alimentari: rinnovata la legislazione in materia di contratto, tempi di pagamento, ecc.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021, il D.Lgs. 198/2021, **le cui disposizioni hanno decorrenza dai contratti stipulati dal 16/12/2021**⁸, che abroga la precedente norma⁹ riguardante le vendite di prodotti agro alimentari; in particolare il decreto intende regolare le relazioni commerciali nonché contrastare le pratiche commerciali sleali, tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Riassumiamo le principali disposizioni che, in parte, riprendono quanto già previsto in precedenza:

- le disposizioni del Decreto trovano applicazione unicamente per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite tra soggetti passivi iva stabiliti nel territorio nazionale e **non valgono per:**
 - i contratti con i consumatori
 - i contratti che dispongano la cessione dei prodotti con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito
 - i contratti che prevedano il conferimento dei prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative (di cui questi sono soci) o ad organizzazioni di produttori;
- **resta la distinzione fra prodotti non deperibili e prodotti deperibili** (quest'ultimi sono i prodotti che, per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione);
- **si conferma l'obbligo della forma scritta del contratto**, che va stipulato prima della consegna dei prodotti; l'obbligo della forma scritta viene assolto anche utilizzando forme equipollenti (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti), a condizione però che gli elementi contrattuali, di cui si dirà al punto successivo, siano concordati fra le parti mediante un accordo quadro¹⁰;

⁷ Art. 6 del Decreto Legislativo n. 183 del 08/11/2021, pubblicato nella G.U. n. 284 del 29/11/2021

⁸ Nel decreto si prevede che i contratti già in corso di esecuzione alla data del 16/12/2021, sono resi conformi alle disposizioni del nuovo decreto entro sei mesi dalla stessa data

⁹ Art. 62 del DL 1/2012

¹⁰ L'accordo quadro è un contratto quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni

- i contratti devono indicare: la durata, le quantità e caratteristiche dei prodotti venduti, il prezzo di cessione (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto), le modalità di consegna e quelle di pagamento;
- la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti;
- termini di pagamento: **viene confermata la distinzione fra prodotti alimentari deperibili (pagamento da effettuare entro 30 giorni) e non deperibili (pagamento da effettuare entro 60 giorni)**; per determinare il momento di decorrenza del termine di pagamento, il nuovo Decreto pone rilevanza alla data di consegna dei prodotti oppure a quella in cui viene stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva (precedentemente invece si prevedeva che il termine di pagamento decorresse dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura).¹¹ Il ritardo nell'esecuzione del pagamento determina, oltre che apposite sanzioni, l'applicazione degli interessi di mora in maniera automatica;
- viene introdotta una specifica disciplina per le vendite sottocosto dei prodotti in oggetto, consentendo solamente quella dei prodotti freschi e deperibili ma unicamente nel caso gli stessi siano a rischio di non poter essere venduti e quindi siano a rischio di deperibilità, oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

Non è più necessario presentare il modello Intrastat per le cessioni di beni nei confronti di soggetti di San Marino

E' stato pubblicato in data 17/12/2021 dall'Agenzia Dogane, sul proprio sito internet, un avviso con cui si conferma che, per le operazioni effettuate dal 01 ottobre 2021, è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli INTRASTAT (INTRA 1bis e INTRA 1ter) le informazioni riferite alle cessioni di beni verso San Marino (anche qualora il soggetto passivo emetta fattura in formato cartaceo). Ricordiamo infine che gli acquisti da San Marino, non sono mai stati oggetto di indicazione nei modelli Intrastat, come neppure le prestazioni di servizi sia rese che ricevute.

Saggio degli interessi legali dal 01/01/2022

Si informa che, con decreto del Min. Economia del 13/12/2021, è stato fissato il valore del saggio degli interessi legali dal 01/01/2022 **nella percentuale del 1,25%**.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

¹¹ Nel caso di "contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica" (ovvero accordi o contratti di fornitura che prevedano prestazioni periodiche o continuative), diviene rilevante il termine del periodo di consegna convenuto fra le parti ed in cui le consegne stesse siano state compiute (in ogni caso non può essere superiore a un mese), oppure la data in cui viene stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. Si segnala, per questa ipotesi, il fatto che il decreto stabilisce (all'art. 4 c. 3) una deroga per i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto ed i loro acquirenti diretti.